

LEGGI Cd, regime fiscale dei titolari esteso ai coadiuvanti familiari se iscritti Inps

di **Corrado Fusai**

Legge di Bilancio 2019 i provvedimenti agricoli

Nuova opportunità
per la rivalutazione
del valore dei terreni
posseduti
al 1° gennaio 2019

La legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018) è stata approvata e pubblicata in extremis sulla Gazzetta Ufficiale. La manovra, come sempre, è un provvedimento assai complesso ed articolato, ed a noi qui spetta il compito di illustrarne i contenuti che, direttamente o indirettamente, interessano il settore primario. I lettori troveranno per la gran parte delle disposizioni poco più di un indice: gli approfondimenti seguiranno nei prossimi numeri della Rivista.

Dovendo scegliere da dove iniziare, tra i tanti provvedimenti, di particolare importanza ci sembra quello di cui all'art. 1, comma 705: "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale

propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente".

Pur se con effetto solo dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio), questa norma dovrebbe a nostro avviso porre fine, ad esempio, alle pretese di vari Comuni che, in materia di Imu, si sono rifiutati di riconoscere l'esenzione per i terreni posseduti dai coadiuvanti delle famiglie diretto-coltivatrici e non dai titolari delle medesime aziende. Ciò, nonostante il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate con la nota protocollo n. 20535 del 23 maggio 2017 (vedi Terra e Vita n. 18 del 2017).

L'aspetto positivo appena sottolineato, ha però un rovescio della medaglia. Per come è scritta, la norma non ha carattere interpretativo, e quindi non può essere applicata retroattivamente. Avendo quindi carattere innovativo, chi vi abbia interesse potrà agevolmente sostenere che anteriormente al 1° gennaio 2019 ai familiari coadiuvanti non poteva essere applicata la disciplina fiscale propria dei titolari coltivatori diretti. Pur con la riserva necessaria di fronte a una disposizione appena esaminata, chi scrive esprime la sensazione che il governo, pur con le migliori intenzioni, abbia invece confezionato una norma che "condanna" gli agricoltori coadiuvanti familiari a soccombere alle eventuali richieste avanzate dagli enti locali per gli anni 2018 e precedenti.

Non è invece una novità in quanto tale la possibilità di rideterminare il valore dei terreni, tanto agricoli quanto edificabili, utile per ridurre la tassazione di eventuali plusvalenze in caso di vendita degli immobili: questa volta (art. 1, commi 1053 e 1054) è consentito di rideterminare il valore dei terreni posse-

La Legge di Bilancio (manovra) è un provvedimento articolato e complesso che interessa tutti i settori compreso, ovviamente quello primario



duti alla data del 1° gennaio 2019; entro il 30 giugno 2019 dovrà essere redatta ed asseverata l'apposita perizia giurata di stima, ed andrà eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 10% del valore periziato (in precedenza l'imposta sostitutiva era fissata in misura pari all'8%), in unica rata ovvero in tre rate annuali di pari importo.

Agroenergie

I commi 954-957 dell'art. 1 stabiliscono che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possono accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di €. L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Il primo bando sarà pubblicato entro il 31 marzo.

Vendita diretta

La disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli è regolata dall'art. 4 del decreto-legislativo n. 228 del 2001, ed ha subito nel tempo vari adeguamenti e modifiche. Adesso il comma 700 dell'art. 1 della legge di bilancio, aggiunge la novità per cui l'imprenditore agricolo può vendere direttamente prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è produttore acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che provengono dalla propria azienda deve in ogni caso essere prevalente rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Il comma 701 stanziava 500mila € per campagne di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali da parte di Regioni e province autonome.

Assegnazione di terreni agricoli

Prevista l'assegnazione gratuita di terreni agricoli per i nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019-20-21 o alle società di giovani imprenditori che riservano una quota del 30% della società ai nuclei familiari di cui sopra. Tali nuclei potranno richiedere un mutuo fino a 200mila €, senza interessi, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato. ■

Altri aspetti trattati

Bonus verde. Viene prorogata per il 2019 l'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art.1, co. 68).

Calamità alberi caduti. A favore dei soggetti pubblici o privati, che posseggano o conducono Fondi colpiti dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, viene erogato un contributo nella misura pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi (art.1, comma 665).

Regime fiscale per la raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalle piante officinali spontanee. Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta, pari a 100 €, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7mila euro.

I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni), a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del dlgs n. 75 del 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila €, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Viene differenziata l'aliquota Iva applicabile alla cessione di tartufi: se si tratta di tartufi freschi o refrigerati, si applica l'aliquota del 5%; se congelati, essiccati o preservati in acqua salata, si applica l'Iva al 10%.

I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe Ateco 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21/05/2018, n. 75, e che

non applicano il regime di esonero dall'Iva, possono applicare il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 75, della legge 23/12/2014, n. 190 (imposta sostitutiva del 15%). Ai fini dell'Irpef, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23/12/2014, n. 190 (art. 1, commi 692-699).

Fascicolo aziendale. Viene estesa alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la Facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani, di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Un apposito decreto determinerà le aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro, vari fattori di svantaggio specificamente indicati (art. 1, commi 702 e 703).

Uniemens. L'abbandono delle denunce trimestrali DMag per la manodopera agricola e il passaggio al sistema Uniemens di denunce mensile viene prorogato al gennaio 2020 (art. 1, comma 1136).

Finanziamenti vari. Sono previste varie voci di finanziamento. Per il reimpianto con piante tolleranti al batterio Xylella fastidiosa aumentano di 2 milioni di euro le dotazioni per gli anni 2019 e 2020, e ulteriori 2 milioni vengono stanziati per il 2021. Viene istituito un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di € per il 2020, di 5,3 milioni di € per il 2021 e di 5,2 milioni di € a decorrere dal 2022 (tra l'altro, è previsto l'aumento della percentuale di compensazione del legno, nel limite di spesa di 1 milione di € annui, dal 2019). 2 milioni di € per il 2019 e 3 milioni di € per il 2020 vengono stanziati per l'istituzione del Catasto Frutticolo nazionale, che dovrà censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali cultivar. Per il sostegno della produzione apistica viene autorizzata la spesa di 1 milione di € per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Infine, viene finanziato per un importo di 10 milioni di € per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il Fondo nazionale per la montagna.